

LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEL SETTORE FERROVIARIO, TRA NORME GENERALI E NORME SPECIALI

***PROF. PAOLO PASCUCCI
UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO***

ROMA, 9 NOVEMBRE 2022

LEGGE 26 APRILE 1974 , N. 191

*PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
NEI SERVIZI E NEGLI IMPIANTI GESTITI
DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE
DELLO STATO*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
1 GIUGNO 1979 , N. 469**

*REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26
APRILE 1974, N. 191, SULLA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI SUL LAVORO NEI SERVIZI E NEGLI
IMPIANTI GESTITI DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE
FERROVIE DELLO STATO.*

ART. 3, COMMA 2, D.LGS. N. 81/2008

Con decreti, da emanare... ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire... l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

ART. 3, COMMA 3, D.LGS. N. 81/2008

Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve... le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione.

ART. 1, COMMA 1, L. N. 191/1974

... SI APPLICANO, SALVE LE SPECIALI DISPOSIZIONI DI CUI AI SUCCESSIVI CAPI, LE NORME DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955, N. 547 (ESCLUSI GLI ARTICOLI 8, 10, 36, 37, 226, 228, 319, 320, 321, 395, PRIMO E SECONDO COMMA, 398, 399, 401, 402, 403 E 404), NONCHE' LE NORME DI CUI AI SEGUENTI DECRETI, IN QUANTO L'AZIENDA PREDETTA ESEGUA DIRETTAMENTE I LAVORI IN ESSA PREVISTI:

- a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 MARZO 1956, N. 302;**
- b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 GENNAIO 1956, N. 164 (ESCLUSO ARTICOLO 11);**
- c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956, N. 320;**
- d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956, N. 321;**
- e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956, N. 322;**
- f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956, N. 323 (ESCLUSO ARTICOLO 9).**

REGOLE TECNICHE

L. n. 191/1974

**Titoli da II a XII
del d.lgs. n. 81/2008**

ART. 2, DIRETTIVA QUADRO 89/391/CE DEL 1989

LA DIRETTIVA CONCERNE TUTTI I SETTORI D'ATTIVITÀ PRIVATI O PUBBLICI

LA DIRETTIVA PUÒ NON APPLICARSI QUANDO PARTICOLARITÀ INERENTI AD ALCUNE ATTIVITÀ SPECIFICHE NEL PUBBLICO IMPIEGO, PER ESEMPIO NELLE FORZE ARMATE O NELLA POLIZIA, O AD ALCUNE ATTIVITÀ SPECIFICHE NEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, VI SI OPPONGONO IN MODO IMPERATIVO, FERMA RESTANDO ANCHE IN TALI IPOTESI LA NECESSITÀ DI VIGILARE AFFINCHÉ LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SIANO, PER QUANTO POSSIBILE, ASSICURATE, TENENDO CONTO DEGLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA.

ART. 304, D.LGS. N. 81/2008

1. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, E DALL'ARTICOLO 306, COMMA 2, DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO SONO ABROGATI:

a) IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955, N. 547, IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 GENNAIO 1956, N. 164....

d-ter) GLI ARTICOLI 42 E 43 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956, N. 320;

2. CON UNO O PIU' DECRETI INTEGRATIVI ATTUATIVI DELLA DELEGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, SI PROVVEDE ALL'ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO CON QUELLE CONTENUTE IN LEGGI O REGOLAMENTI CHE DISPONGONO RINVII A NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, OVVERO AD ALTRE DISPOSIZIONI ABROGATE DAL COMMA 1.

3. FINO ALL'EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI DI CUI AL COMMA 2, LADDOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE O REGOLAMENTARI DISPONGANO UN RINVIO A NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, OVVERO AD ALTRE DISPOSIZIONI ABROGATE DAL COMMA 1, TALI RINVII SI INTENDONO RIFERITI ALLE CORRISPONDENTI NORME DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.

ART. 2087 COD. CIV.
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

**L'IMPREDITORE E' TENUTO AD
ADOTTARE NELL'ESERCIZIO
DELL'IMPRESA LE MISURE CHE, SECONDO
LA PARTICOLARITA' DEL LAVORO,
L'ESPERIENZA E LA TECNICA, SONO
NECESSARIE A TUTELARE L'INTEGRITA'
FISICA E LA PERSONALITA' MORALE DEI**

ART. 18, COMMA 1, LETT. Z, D.LGS. N. 81/2008

1. IL DATORE DI LAVORO, CHE ESERCITA LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, E I DIRIGENTI, CHE ORGANIZZANO E DIRIGONO LE STESSE ATTIVITA' SECONDO LE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE AD ESSI CONFERITE, DEVONO:

....

z) AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI CHE HANNO RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE;

ART. 2, LETT. N, D.LGS. N. 81/2008

DEFINIZIONE DI PREVENZIONE

**IL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI O MISURE
NECESSARIE ANCHE SECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL
LAVORO, L'ESPERIENZA E LA TECNICA, PER EVITARE O
DIMINUIRE I RISCHI PROFESSIONALI NEL RISPETTO
DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE E DELL'INTEGRITÀ
DELL'AMBIENTE ESTERNO**

**ART. 304, COMMA 1, LETT. D, D.LGS. N.
81/2008**

**OLTRE A QUELLE ESPPLICITAMENTE ABROGATE, È
ABROGATA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE
LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE NELLA MATERIA
DISCIPLINATA DAL DECRETO LEGISLATIVO
MEDESIMO INCOMPATIBILI CON LO STESSO.**

**ART. 304, COMMA 1, LETT. *D-TER*,
D.LGS. N. 81/2008**

**SONO ABROGATI GLI ARTICOLI 42 E 43 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20
MARZO 1956, N. 320;**

ART. 2, LETT. A, D.LGS. N. 81/2008

"LAVORATORE": PERSONA CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGE UN'ATTIVITA' LAVORATIVA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN'ARTE O UNA PROFESSIONE, ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI.

ART. 35, L. N. 191/1974

LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLE PRESENTI NORME E' AFFIDATA CONGIUNTAMENTE ALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO E AGLI ISPETTORATI DEL LAVORO. CON DECRETO DEL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, SARANNO STABILITE LE NORME INTESE A COORDINARE L'AZIONE DEGLI ORGANI ISPETTIVI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO E DEGLI ISPETTORATI DEL LAVORO.

ART. 13, COMMA 2, D.LGS. N. 81/2008 POST MODIFICA DEL D.LGS. N. 106/2009

FERME RESTANDO LE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA ATTRIBUITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL PERSONALE ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, IVI COMPRESA QUELLA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 26 APRILE 1974, N. 191, LO STESSO PERSONALE ESERCITA L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI **SALUTE (?) E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELLE SEGUENTI ATTIVITA', NEL QUADRO DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 7.**

ART. 21, L. N. 833/1978

IN RELAZIONE AGLI STANDARDS FISSATI IN SEDE NAZIONALE, ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE SONO ATTRIBUITI, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 1980, I COMPITI ATTUALMENTE SVOLTI DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO IN MATERIA DI PREVENZIONE, DI IGIENE E DI CONTROLLO SULLO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI, IN APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL L'ARTICOLO 27 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE

ART. 23, COMMA 2, D.LGS. N. 626/1994 (TESTO ORIGINARIO)

PER ATTIVITA' LAVORATIVE COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARMENTE ELEVATI, DA INDIVIDUARE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEI MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLA SANITA', SENTITA LA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE, L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PUO' ESSERE ESERCITATA ANCHE DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO CHE NE INFORMA PREVENTIVAMENTE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DELLA UNITA' SANITARIA LOCALE COMPETENTE PER TERRITORIO.

ART. 23, COMMI 2 E 4, D.LGS. N. 626/1994

POST MODIFICA DEL D.LGS. N. 242/1996

2. FERME RESTANDO LE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA ATTRIBUITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE ALL'ISPettorato DEL LAVORO, POI IDENTICO

4. RESTANO FERME LE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI ATTRIBUITE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AGLI UFFICI DI SANITA' AEREA E MARITTIMA ED ALLE AUTORITA' MARITTIME, PORTUALI ED AEROPORTUALI, PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA DEI LAVORATORI A BORDO DI NAVI E DI AEROMOBILI ED IN AMBITO PORTUALE ED AEROPORTUALE, ED AI SERVIZI SANITARI E TECNICI ISTITUITI PER LE FORZE ARMATE E PER LE FORZE DI POLIZIA; I PREDETTI SERVIZI SONO COMPETENTI ALTRESI' PER LE AREE RISERVATE O OPERATIVE E PER QUELLE CHE PRESENTANO ANALOGHE ESIGENZE DA INDIVIDUARSI, ANCHE PER QUEL CHE RIGUARDA LE MODALITA' DI ATTUAZIONE, CON DECRETO DEL MINISTRO COMPETENTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLA SANITA'. L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PUO' AVVALERSI DEI SERVIZI ISTITUITI PER LE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, ANCHE MEDIANTE CONVENZIONE CON I RISPETTIVI MINISTERI, NONCHE' DEI SERVIZI ISTITUITI CON RIFERIMENTO ALLE STRUTTURE PENITENZIARIE.

ART. 1, D.P.C.M. 14 OTTOBRE 1997, N. 412

- 1. LE ATTIVITA' COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARMENTE ELEVATI, PER LE QUALI LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO PUO' ESSERE ESERCITATA ANCHE DAI SERVIZI DI ISPEZIONE DEL LAVORO DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO, SONO:**
 - a) ATTIVITA' NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI O DI GENIO CIVILE E PIU' IN PARTICOLARE LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, DEMOLIZIONE, CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DI OPERE FISSE, PERMANENTI O TEMPORANEE, IN MURATURA E IN CEMENTO ARMATO, OPERE STRADALI, FERROVIARIE, IDRAULICHE, SCAVI, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI. LAVORI IN SOTTERRANEO E GALLERIE, ANCHE COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI;**
 - b) LAVORI MEDIANTE CASSONI IN ARIA COMPRESSA E LAVORI SUBACQUEI.**
- 2. LA VIGILANZA DI CUI AL COMMA 1 E' ESERCITATA PREVIA INFORMAZIONE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE COMPETENTE PER TERRITORIO E SECONDO PROGRAMMI CONCORDATI PERIODICAMENTE ANCHE AL FINE DI EVITARE SOVRAPPOSIZIONE DI INTERVENTI.**

ART. 13, COMMA 2, D.LGS. N. 81/2008 **(TESTO ORIGINARIO)**

FERME RESTANDO LE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA ATTRIBUITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL PERSONALE ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, LO STESSO PERSONALE PUO' ESERCITARE L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELLE SEGUENTI ATTIVITA', INFORMANDONE PREVENTIVAMENTE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE COMPETENTE PER TERRITORIO:

A) IDENTICA AL DPCM DEL 1997

B) IDENTICO AL DPCM DEL 1997

ART. 13, COMMA 4, D.LGS. N. 81/2008 ***(TESTO ORIGINARIO)***

RESTANO FERME LE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI ATTRIBUITE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AGLI UFFICI DI SANITA' AEREA E MARITTIMA ED ALLE AUTORITA' MARITTIME, PORTUALI ED AEROPORTUALI, PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA DEI LAVORATORI A BORDO DI NAVI E DI AEROMOBILI ED IN AMBITO PORTUALE ED AEROPORTUALE, ED AI SERVIZI SANITARI E TECNICI ISTITUITI PER LE FORZE ARMATE E PER LE FORZE DI POLIZIA; I PREDETTI SERVIZI SONO COMPETENTI ALTRESI' PER LE AREE RISERVATE O OPERATIVE E PER QUELLE CHE PRESENTANO ANALOGHE ESIGENZE DA INDIVIDUARSI, ANCHE PER QUEL CHE RIGUARDA LE MODALITA' DI ATTUAZIONE, CON DECRETO DEL MINISTRO COMPETENTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLA SANITA'. L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PUO' AVVALERSI DEI SERVIZI ISTITUITI PER LE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, ANCHE MEDIANTE CONVENZIONE CON I RISPETTIVI MINISTERI, NONCHE' DEI SERVIZI ISTITUITI CON RIFERIMENTO ALLE STRUTTURE PENITENZIARIE.

**ART. 13, COMMA 1 E 2, D.LGS. N.
81/2008**

**POST MODIFICA DEL D.L. N. 146/2021
CONV. CON MOD. DALLA L. N. 215/2021**

**1.LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLA
LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO E' SVOLTA DALLA AZIENDA
SANITARIA LOCALE COMPETENTE PER TERRITORIO,
DALL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO...**

2. ABROGATO

**ART. 35, L. N. 191/1974, RILETTO ALLA
LUCE DELLA MODIFICA DEL 2021**

**LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLE
PRESENTI NORME E' AFFIDATA
CONGIUNTAMENTE ALL'ENTE FERROVIE
DELLO STATO S.P.A., ALLA AZIENDA
SANITARIA LOCALE COMPETENTE PER
TERRITORIO E ALL'ISPettorato
NAZIONALE DEL LAVORO.**

**LA L. N. 191/1974 NON PREVEDE
DIRETTAMENTE**

SANZIONI

LE SANZIONI DEL D.P.R. N. 547/1955

TITOLO XI

NORME PENALI

- **ART. 389: CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI**
- **ART. 390: CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI COSTRUTTORI E DAI COMMERCIANTI**
- **ART. 391: CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI**
- **ART. 392: CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI**

ART. 14, L. N. 191/1974

AI LAVORI DI POSA IN OPERA E DI MANUTENZIONE DEI BINARI IN GALLERIA E AI LAVORI CONNESSI AI SERVIZI DI VIGILANZA DELLA LINEA IN GALLERIA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 33, 66, 67, 68 E 69 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956, N. 320.

ART. 105 D.P.R. N. 320/1956

CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI

ART. 4, L. N. 191/1974

L'ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA, PER GARANTIRE LA CONTINUAZIONE DEL LAVORO IN CASO DI MANCANZA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NORMALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955, N. 547, NEI PIAZZALI, LUNGO LE LINEE FERROVIARIE E SUI ROTABILI PUO' ESSERE FORNITA ANCHE DA UN IMPIANTO MOBILE O DA MEZZI PORTATILI.

ART. 32, DPR N. 547/1955

OVE SIA PRESTABILITA LA CONTINUAZIONE DEL LAVORO ANCHE IN CASO DI MANCANZA DELLA ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NORMALE, QUELLA SUSSIDIARIA DEVE ESSERE FORNITA DA UN IMPIANTO FISSO ATTO A CONSENTIRE LA PROSECUZIONE DEL LAVORO IN CONDIZIONI DI SUFFICIENTE VISIBILITA'.

ART. 15, L. N. 191/1974

**LE PRESCRIZIONI DI CUI AL CAPO V DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 7 GENNAIO 1956, N. 164, NON
SONO APPLICABILI AI PONTEGGI METALLICI
DI PROPRIETA' DELLE FERROVIE DELLO
STATO. LE VERIFICHE ED I CONTROLLI DI
TALI PONTEGGI SONO AFFIDATI
ALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE**

**PREVEDERE LE SANZIONI DEL D.LGS. N. 81/2008
NEL SETTORE FERROVIARIO PER LE VIOLAZIONI
DELLE NORME TECNICHE
CON I DPR DI ARMONIZZAZIONE ?**

**SANZIONI PER LE VIOLAZIONI
DELLE NORME TECNICHE
E PRESCRIZIONE *EX* D.LGS. N.
758/1994**

**VIOLAZIONI NEL SETTORE
FERROVIARIO DEGLI OBBLIGHI
GENERALI DEL D.LGS. N. 81/2008**

**APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI
DEL D.LGS. N. 81/2008 (ART. 55 E SS.)**

**DOPO 14 ANNI DAL D.LGS. N. 81/2008
E 48 ANNI DALLA L. N. 191/1974**

**O FINALMENTE I DECRETI DI
ARMONIZZAZIONE**

O

INTERVENGA IL LEGISLATORE ORDINARIO